



**MANDICO & PARTNERS**  
— AVVOCATI E COMMERCIALISTI —  
NAPOLI | ROMA | MILANO

n. /2020 r.g.a.c.



**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2020  
il Giudice, dott. ,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.9.20,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

letti gli atti ed i verbali di causa;

esaminata la documentazione prodotta;

vista l'opposizione di parte intimata;

considerato che la disciplina dello speciale procedimento di convalida prevede che debba procedersi al mutamento del rito per il sol fatto dell'opposizione dell'intimato (o del suo procuratore) alla pretesa avversaria, a nulla rilevando i limiti più o meno ampi della opposizione (cfr. Cass. n.295/85; Cass.n.3154/91);

ritenuto, in applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, che l'opposizione di parte intimata preclude la convalida e comporta la necessità di una pronuncia sulla richiesta, avanzata in via subordinata, di emissione dell'ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva;

considerato, sotto tale profilo, il dettato dell'art. 91 del d.l. n. 18/20, a tenore del quale *“il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*;

rilevato che la morosità concernente, secondo quanto dedotto nel libello introduttivo, l'arco temporale ricompreso tra il mese di marzo dell'anno 2020 e quello di giugno del medesimo anno;

tenuto conto altresì del contegno processuale di parte intimata e, segnatamente, dell'offerta – formulata all'udienza celebrata in data 10.9.20 – preordinata a sanare una frazione della descritta morosità;

letto il disposto dell'art. 1455 c.c.;

ritenuto che la sommarietà che connota la presente fase processuale non consente di valutare con



sufficiente grado di nitore se il mancato pagamento dei canoni di locazione configuri – tenuto conto dell'emergenza epidemiologica – una violazione, da parte del debitore, del dovere “*di diligenza e di cooperazione richiesto, secondo il tipo di rapporto obbligatorio, per la realizzazione dell'interesse del creditore, nel presupposto che la prestazione sia oggettivamente possibile*” (così, *ex multis*, Cass. n. 1515/95);

letti gli artt. 665, 667, 426 e 447-bis c.p.c. e 56 legge 392/78;

verificato che il giudizio deve proseguire per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia delle locazioni;

visto l'art. 5 d.lgs n. 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013) e rilevato che la presente controversia rientra in ragione dell'oggetto (locazione) tra quelle per le quali è previsto a pena di improcedibilità l'esperimento del procedimento di mediazione o degli analoghi procedimenti di cui all'art. 5 richiamato (procedimento non rimesso alla disponibilità delle parti ma imposto come obbligatorio dal legislatore);

#### **P.Q.M.**

rigetta la richiesta di parte intimante volta alla concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio;

dispone il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 667 c.p.c.;

fissa l'udienza *ex art.* 420 c.p.c. per il giorno **11.03.2021**, ore di rito, assegnando all'intimante termine perentorio sino a venti giorni prima della predetta udienza ed all'intimato termine perentorio sino a dieci giorni prima della predetta udienza per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di documenti e delle rispettive memorie integrative;

asigna alle parti il termine di giorni 15 dal presente provvedimento per introdurre il procedimento di mediazione.

Nocera Inferiore, 18.9.20

Il Giudice  
dott.

